



COMUNE DI MONGHIDORO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI
REFEZIONE E TRASPORTI

Approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 10.4.2002

Refezione Scolastica

Art. 1

Finalità

Il Comune di Monghidoro fornisce il servizio di refezione scolastica alle scuole materne, elementari e medie inferiori.

Il servizio di refezione viene altresì erogato agli utenti dei centri estivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale o appaltati o gestiti da privati che ne facciano richiesta, al centro handicap, agli anziani e per tutte le attività post scolastiche.

Lo scopo del servizio di refezione è di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza ed integrazione al sistema scolastico.

Il servizio è previsto dal lunedì al venerdì.

Art. 2

Iscrizioni e ritiri

L'erogazione del servizio avviene dietro richiesta scritta di uno degli esercenti la potestà o da chi ha il minore in affidamento familiare, e le modalità di presentazione delle domande sono stabilite dal dirigente del servizio con propria determinazione.

L'iscrizione al servizio si intende automaticamente confermata per gli anni successivi e fino alla fine dello stesso ciclo scolastico e va presentata solo nel momento del passaggio da una istituzione scolastica ad un'altra.

Il ritiro del bambino dal servizio richiesto deve essere comunicato per iscritto all'ufficio scuola del Comune da un esercente la potestà o genitore affidatario ed ha effetto immediato dalla presentazione della richiesta.

Nel caso di ritiro dalla frequenza scolastica, questo è comunicato dal Dirigente Scolastico ed il ritiro dalla refezione può avvenire anche d'ufficio.

L'ufficio scuola, prima dell'inizio dell'anno scolastico, acquisisce dalla dirigenza scolastica, gli elenchi degli iscritti alle istituzioni scolastiche con servizio di refezione, riceve dalle stesse in corso d'anno le comunicazioni sulle variazioni intervenute nelle frequenze scolastiche dei bambini e procede a verificare presso le scuole stesse la corrispondenza fra gli iscritti al servizio di refezione e chi fruisce effettivamente del servizio.

Il personale ausiliario, o chi per esso, registra le presenze mensili sui tabulati predisposti dall'ufficio scuola del Comune.

Gli utenti che a seguito di detti controlli risultano fruire della refezione in assenza di regolare iscrizione, verranno iscritti d'ufficio con addebito del pagamento della quota spettante a partire dal primo giorno di utilizzazione del servizio.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, compilando il modulo concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui alle disposizioni dei D.Lgs 31.03.1998 n 109 e 03.05.2000 n 130 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme del vigente regolamento comunale sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs 31.03.1998 n 109 come modificato dal D.Lgs 03.05.2000 n 130 il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione ai sensi dell'art.4 comma 2 qualora intenda far rilevare i mutamenti

delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE. Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, tali da influire sulla determinazione della tariffa personalizzata del servizio, la decorrenza degli effetti avrà vigenza a partire dal primo gennaio seguente alla data di attestazione della presentazione della nuova dichiarazione.

Art. 3

Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti determinata in base al numero dei pasti rapportato all'ISEE indicatore.

In applicazione dell'art. 3. comma 2 del D.Lgs 31.03.1998 n 109 modificato dal D.Lgs 03.05.2000 n 130 ed ai sensi del vigente regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il nucleo familiare di riferimento per i servizi scolastici è il nucleo familiare di base stabilito dalla legge.

La misura della tariffa massima relativa alla quota di contribuzione ed il valore ISEE per l'accesso alla quota di contribuzione personalizzata vengono stabiliti e vengono aggiornati dal Consiglio Comunale negli allegati tariffari al bilancio di previsione di esercizio.

La misura della quota di contribuzione personalizzata viene individuata risolvendo la seguente proporzione:

quota di contribuzione intera per presenza (tariffa massima): Soglia di accesso ISEE al beneficio=quota di contribuzione personalizzata:ISEE nucleo familiare.

La quota di contribuzione mensile verrà determinata moltiplicando la quota di contribuzione unitaria personalizzata per il numero dei pasti fruiti.

Art. 4

Riscossione

Le quote di contribuzione sono pagate attraverso bollette emesse mensilmente a carico degli utenti e consegnate, in busta chiusa, agli utenti generalmente presso la scuola.

Art. 5

Morosità

Nei confronti del richiedente il servizio, che non ottemperi al pagamento delle quote dovute, si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi della legislazione vigente in materia e del regolamento comunale di contabilità.

L'ingiunzione di pagamento notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno è gravata di una quota forfettaria a titolo di rimborso spese.

In caso di contestazione fa fede la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Trasporti scolastici

Art. 6

Tipologia del servizio

Il trasporto scolastico è rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e, nei limiti del possibile, ai bambini che frequentano la scuola materna per garantirne l'accesso.

Il servizio viene concesso, su domanda, prioritariamente agli alunni la cui abitazione non consenta di raggiungere diversamente (a piedi o con mezzo pubblico) la sede scolastica.

Ai sensi della L.R. il servizio di trasporto è organizzato dal Comune sulla base di un piano predisposto annualmente anche al fine di integrarlo nel quadro di una utilizzazione programmata dei mezzi pubblici di trasporto.

Completato il piano di trasporto scolastico, il servizio può essere esteso ad altre attività a carattere sociale o educativo, purchè rivolto ai frequentanti le scuole materne e dell'obbligo. In particolare può essere esteso alle attività estive comunali (campi solari ect) in presenza di un numero di richieste sufficientemente elevato da giustificare l'utilizzo.

Art. 7

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in conformità al D.M. 31.01.1997 e successive modificazioni e integrazioni recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Gli itinerari degli scuolabus vengono predisposti dagli addetti al servizio, sulla base delle richieste presentate annualmente da uno degli esercenti la potestà o da chi ha il minore in affidamento familiare.

I percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche.

Nei centri abitati gli utenti sono raggruppati in punti di raccolta presso i quali sono istituite le fermate degli scuolabus. Al di fuori dei centri abitati le fermate vengono istituite nei punti più facilmente raggiungibili dagli utenti stessi.

Si esclude il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private salvo casi particolari. Chi abbia scelto di frequentare un istituto scolastico diverso da quello territorialmente più vicino, nell'ambito del Comune di residenza, provvede autonomamente, salvo il caso in cui non si verifichino variazioni al piano trasporti.

Il Comune può trasportare alunni residenti in altri Comuni previa stipula di apposita convenzione.

Art. 8

Danni agli scuolabus

Gli alunni che rechino danni ai rivestimenti interni o altro degli scuolabus saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni. I genitori degli alunni che persistentemente disturberanno i compagni od il personale verranno informati dall'ufficio scuola e nel caso la cosa dovesse perdurare si potrà addivenire all'adozione di opportuni provvedimenti.

Art. 9

Accompagnatori

Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus viene garantito ai bambini frequentanti la scuola materna ed agli alunni portatori di handicap. Il servizio viene effettuato da adulti non necessariamente dipendenti dell'Ente.

Art. 10

Responsabilità

L'esercente la potestà o chi ha il minore in affidamento familiare, sottoscrivendo la domanda, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti che precedono e seguono la salita e la discesa dallo scuolabus.

I genitori dei bambini che utilizzano lo scuolabus o loro incaricati formalmente autorizzati sono tenuti a ricevere i bambini nel luogo ove gli stessi cessano di fruire del servizio comunale.

Gli alunni della scuola dell'obbligo possono essere autorizzati dai genitori a tornare a casa da soli tenendo eventualmente in considerazione l'età e la situazione dei luoghi al fine di valutare l'eventuale presenza di pericoli.

In caso di assenza alla fermata delle persone di cui al secondo comma gli alunni saranno riaccompagnati a scuola o in caso di avvenuta chiusura alla forza pubblica.

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, in caso di neve, ghiaccio e in condizione di impercorribilità o pericolosità delle strade, gli autisti sono autorizzati a stabilire se sia possibile o meno raggiungere determinate località, sia nel viaggio di andata a scuola che in quello di ritorno a casa.

Art. 11

Rinvio ad articoli precedenti

Per quanto riguarda le iscrizioni ed i ritiri, la contribuzione, la riscossione e la morosità si fa riferimento rispettivamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento con la sola precisazione che la tariffa massima intera è su base annuale da pagarsi mensilmente e che in caso di sola andata o solo ritorno la tariffa è calcolata al 50% di quella intera.

COMUNE DI MONGHIDORO

Sede Municipale, 1 via Matteotti
40063 - Monghidoro(Bo)
Telefax 051.655.55.20